



Zui proteggiamo natura e cultura

**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE
SIRENTE - VELINO**
- ROCCA DI MEZZO -

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' CAMPEGGISTICHE ALL'INTERNO
DEL TERRITORIO DEL PARCO**

Approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 10 del 27/02/2001

(reso esecutivo dal CO.RE.CO. in data 08/03/2001 – Dec. 3 Verb. 10)

**Regolamento per le attività campeggistiche all'interno del territorio
del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino**

ART.1

Il campeggio libero all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino è vietato salvo nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

ART.2

L'attività campeggistica all'interno del territorio del Parco, nel rispetto delle leggi, L.N. 6.12.91 n.394, L.R. 13.7.89 n.54, L.R. 21.6.96 n.38, L.R. 7.3.00 n.23 e L.R. 14.3.00 n.33, è consentita:

1. Nei campeggi esistenti purché rispondenti a tutte le disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti;
2. Per camper, caravan e roulotte, oltre nei campeggi di cui al punto 1, solo all'interno dei centri abitati o a ridosso degli stessi, esclusivamente nelle aree di parcheggio esistenti, fatte salve comunque eventuali diverse disposizioni dei singoli Comuni e nelle aree parcheggio esistenti lungo le strade extraurbane per non più di 24 ore, con l'obbligo, in ogni caso, di scarico nelle fogne comunali o negli impianti appositamente attrezzati;
3. Per le associazioni e gruppi organizzati secondo le modalità e le prescrizioni di cui al successivo articolo 4.

ART.3

In attesa della redazione del Piano del Parco, il campeggio per le associazioni e gruppi organizzati è consentito esclusivamente nelle tre aree tradizionalmente utilizzate:

- 1) Chiusa della Madonna (Prati del Sirente) Comune di Secinaro; numero massimo di persone contemporaneamente presenti 250
- 2) Campo di Via Comune di Ovindoli; numero massimo di persone contemporaneamente presenti 250
- 3) Lamata Comune di Rocca di Mezzo; numero massimo di persone contemporaneamente presenti 150.
- 4) Colle delle Renare Comune di Rocca di Mezzo; numero massimo di persone contemporaneamente presenti 100.

ART.4

Fatte salve le competenze di altri enti in materia, l'attività campeggistica per gruppi organizzati all'interno del territorio del Parco è comunque vietata nelle zone situate a quote superiori ai 1500 metri s.l.m..

Nelle altre zone la stessa attività può essere autorizzata dall'Ente Parco, valutando nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi successivi.

a) Limiti massimi:

- a1) Permanenza nella zona di campeggio non superiore a 15 giorni per ogni gruppo;

b) Prescrizioni:

b1) Per ogni gruppo o associazione è possibile l'accensione di un solo fuoco. Il perimetro dello stesso deve essere circoscritto con pietre e in sua prossimità dovrà essere approntata un'adeguata riserva di acqua o di sacchetti di sabbia da usare per lo spegnimento completo del fuoco. Il fuoco non può essere acceso a distanza inferiore ai 100 metri (o 200 metri nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre e quando sia dichiarato lo stato di grave pericolosità) dal margine del bosco e comunque oltre i 5 metri dalla superficie d'incidenza delle chiome degli alberi isolati. E' possibile l'accensione dei fornelli a gas o bracieri (barbecue) per la preparazione di cibi purché siano attentamente sorvegliati durante le fasi di cottura e purché siano posti fuori dalla superficie d'incidenza delle chiome degli alberi e comunque a una distanza di almeno 5 metri da qualsiasi specie arborea e arbustiva. Al fine di evitare possibili rischi d'incendio e di danneggiamento della flora e del suolo, si fa obbligo ai fruitori d'impedire che la brace cada al suolo, e di essere dotati, fra le attrezzature di campo, di un estintore a polvere di tipo omologato da kg 6 in perfette condizioni di funzionamento, per ogni focolaio.

b2) Si eviti in modo assoluto di danneggiare il soprassuolo boschivo.

b3) Venga rispettata, salvaguardata e non danneggiata la flora spontanea (Legge Regionale 11.9.79 n.45) e la fauna esistente nella zona.

b4) Venga evitato assolutamente l'inquinamento delle sorgenti d'acqua e dei fontanili ivi esistenti con detersivi o altri prodotti inquinanti.

b5) Vengano evitati schiamazzi e rumori inutili al fine di non disturbare la fauna selvatica e le altre persone presenti in luogo.

b6) I rifiuti di qualsiasi genere, compresa la cenere, devono essere raccolti in opportuni contenitori e portati fuori dal campo, in zona non direttamente esposta ai raggi solari e fuori dalla portata degli animali domestici e selvatici, e qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato almeno una volta al giorno dal servizio di nettezza urbana, il gruppo è tenuto a provvedere al trasporto dei medesimi al più vicino luogo di raccolta autorizzato.

b7) Non si dovranno scavare canalette di gronda, fossi o altro anche intorno alle tende per lo scorrimento delle acque meteoriche.

b8) In ottemperanza alla Legge Regionale 14.3.00 n.33 Allegato C lettera F la latrina da campo deve essere realizzata con una fossa profonda almeno un metro quotidianamente disinfettata con prodotti non inquinanti e compatibili con l'ambiente e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo e collocata ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti di acqua ad uso potabile, corsi d'acqua, falde acquifere, bacini di raccolta anche se di minime dimensioni, fontanili, abbeveratoi per animali, canali d'irrigazione e, comunque, al di fuori di eventuali aree di rispetto.

b9) Al termine del campeggio non dovrà essere lasciata traccia della permanenza di persone nella zona.

b10) Vengano scrupolosamente osservate le norme previste dall'Articolo 18 della Legge Regionale 16.11.1979 n.57 "Disciplina della ricezione turistica sociale e all'aria aperta nella Regione Abruzzo" (comunicazione a mezzo di lettera raccomandata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e al Sindaco competente per territorio del nominativo del rappresentante in loco dell'associazione richiedente appositamente nominato e del periodo di soggiorno).

b11) Eventuali responsabilità su quanto accadrà nel campeggio sono a carico del rappresentante e del responsabile del gruppo stesso.

b12) Le autovetture dovranno essere parcheggiate sulle strade o piazzuole o slarghi presenti in prossimità di queste; non dovranno pertanto sostare sul manto erboso. Inoltre una soltanto potrà addentrarsi nel campo ma solo per eventuali rifornimenti e per soccorso e dovrà essere rimossa appena possibile.

ART.5

Il campeggio itinerante come dall'Articolo 5 della Legge Regionale 14.3.2000 n.33 "Norme per la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Abruzzo" è consentito nel Parco a quote inferiori ai 1800 metri s.l.m. e con soste mai superiori alle 24 ore.

ART.6

Le richieste di autorizzazione, compilate secondo l'Allegato 1 al presente regolamento, devono pervenire all'Ente Parco almeno 60 giorni prima della data di effettuazione del campeggio e dovranno essere correlate della seguente documentazione:

- designazione del responsabile del campeggio;
- impegno formale del responsabile al rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art.4.

L'autorizzazione dell'Ente Parco non sostituisce le altre autorizzazioni dovute per legge da parte di altri Enti competenti.

Le richieste già pervenute all'Ente alla data di approvazione del presente regolamento saranno comunque esaminate dall'Ente Parco ed eventualmente dovranno essere integrate una settimana prima dall'effettuazione del campeggio con tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

Le richieste saranno esaminate dall'Ente in ordine cronologico privilegiando comunque i gruppi meno numerosi e/o quelli che si collocheranno nelle zone meno delicate dal punto di vista ambientale.

L'eventuale diniego di autorizzazione dovrà essere motivato dall'Ente Parco sulla base del presente regolamento.

AIL 1

Mittente

All'Ente Parco Sirente-Velino
Via XXIV Maggio
67048 Rocca di Mezzo (AQ)

Oggetto: richiesta di autorizzazione al campeggio

IL/La sottoscritto/a, nato/a a....., residente a.....in via,
tei....., responsabile del gruppo.....chiede l'autorizzazione al campeggio in
località..... dal giorno.....al giorno.....

Il gruppo è composto da.....ragazzi/e piùadulti.

Ci impegniamo ad attenerci alla normativa vigente e al vostro regolamento in materia di campeggio nel territorio del Parco Regionale Sirente-Velino.

Luogo è data

Il responsabile